

I.C. MANZONI
C.so Marconi, n. 28; - 10125 Torino
Tel. 011 - 6699446-6698112-6966660; Fax 011 - 6690069
E-mail: TOIC81900C@ISTRUZIONE.IT
CF 97602020014

Torino, 18 Marzo 2020

Al personale tutto
e, p.c. All'USR per il Piemonte
Al Comune di Torino
All'RSPP
Alla RSU

Oggetto: applicazione del DPCM 11 marzo 2020 - disposizioni circa l'organizzazione del servizio nell'I.C "A. Manzoni" di Torino a decorrere dal 23/03/2020 e fino al 3/04/2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO del perdurare e dell'aggravarsi della situazione epidemiologica che ha reso necessario disporre misure più restrittive su tutto il territorio nazionale ed in particolare la situazione piemontese;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologia da COVID-19;

VISTA la Nota MI 278 del 6.03.2020 avente per oggetto particolari disposizioni applicative della direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 25 febbraio 2020, n. 1 (Direttiva 1/2020), "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6";

VISTO il DPCM 8 marzo 2020 contenente Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che all'art. 1 c. lett. e) raccomanda "ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere durante il periodo di efficacia del decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie" e all'art. 2 c. 1 lett. r) prevede che possa essere applicata ove possibile per la durata dello stato di emergenza la modalità di lavoro agile;

VISTO IL DPCM 9 marzo 2020 contenente recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 contenente Misure urgenti di contenimento del contagio su tutto il territorio nazionale;

VISTA la Direttiva 1/2020 del Dipartimento per la Funzione pubblica, "Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020";

VISTE le disposizione del DL del 2 marzo 2020 n. 9 che all'art. 19 c. 3 così riporta: Fuori dei casi previsti dal comma 1, i periodi di assenza dal servizio dei dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

VISTA la nota a firma dei Capi Dipartimento MIUR n. 279 del 8 marzo 2020 che così scrive:

"I dirigenti scolastici organizzano le attività necessarie concernenti l'amministrazione, la contabilità, i servizi tecnici e la didattica, avvalendosi prevalentemente (per quanto possibile) della modalità a distanza, secondo le modalità semplificate previste dalla Nota 6 marzo 2020, n. 278.

Per quanto riguarda le prestazioni dei collaboratori scolastici, considerata la sospensione delle lezioni prevista dal DPCM, l'emergenza in atto e la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti fisici delle persone per ragioni lavorative e viste le mansioni previste per questo profilo dal CCNL, il dirigente scolastico constatata l'avvenuta pulizia degli ambienti scolastici, limiterà il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di allievi, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto ai sensi della legge 146/90.

Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso turnazioni del personale tenendo presente, condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi di asili nido e scuola dell'infanzia, condizioni di pendolarismo per i residenti fuori del comune sede di servizio, dipendenti che raggiungono la sede di lavoro con utilizzo dei mezzi pubblici".

VISTA la Nota MIUR 323 del 10 marzo 2020 recante chiarimenti in merito al Personale ATA - Istruzioni operative;

VISTA la Direttiva 2/2020 del Dipartimento per la Funzione pubblica;

VISTA la legge 146/90 con particolare riferimento ai servizi minimi da garantire e la contrattazione integrativa;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - TESTO UNICO SULLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO;

PRESO ATTO dell'aggiornamento del DVR r delle linee guida diffuse al personale disposte con l'ausilio del RSPP e del Medico competente dell'istituto;

CONSIDERATO il pericolo derivante dal possibile contagio di un certo numero di lavoratori appartenenti a categorie che presentano, per motivi personali e/o familiari, particolari fattori di rischio;

CONSIDERATA la dimensione anche sovranazionale del fenomeno epidemico;

CONSTATATA l'avvenuta pulizia e sanificazione dei locali scolastici dell'istituto;

DATO ATTO che a seguito di accurata verifica della scrivente dirigenza, coadiuvata dal DSGA, non si individuano attività indifferibili da rendere in presenza dopo la data del 20 Marzo;

CONSIDERATA l'urgente necessità di attuare misure organizzative tali da contemperare diversi aspetti:

- a) tutelare il diritto costituzionale alla salute;
- b) garantire il funzionamento dell'istituzione scolastica che fornisce servizio pubblico anche nella dimensione relativa alla didattica a distanza;
- c) operare per limitare al massimo gli spostamenti ed i contatti entro le aree del territorio nazionale;
- d) attuare quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020.

VALUTATA la condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza;

SENTITO il parere favorevole dell' RSPP;

CONSIDERATO che le prestazioni di lavoro assegnate al personale amministrativo sono tutte esercitabili a distanza attraverso l'utilizzo delle piattaforme di segreteria digitale e registro online di **ARGO** in uso nell'istituto nonché delle applicazioni del sistema SIDI, oppure possono ritenersi differibili;

CONSIDERATO che l'istituto dispone ormai di sufficiente esperienza nell'uso delle nuove tecnologie;

VERIFICATO che le effettive esigenze di servizio amministrativo e didattico sono state assolte dall'inizio dell'emergenza e sono assolvibili in modo adeguato a distanza;

VERIFICATO, per il personale ATA, il godimento dei periodi di ferie da consumarsi entro il mese di aprile;

CONSIDERATO che il dirigente scolastico riveste, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, la funzione di Datore di lavoro;

VISTO l'art. 25 del decreto legislativo n. 165/2001 che radica in capo ai dirigenti scolastici la competenza organizzativa dell'attività delle istituzioni scolastiche affinché sia garantito il servizio pubblico di istruzione;

CONSIDERATO che in seguito alle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 art. 1 comma 6, alle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 e all'aggravarsi dell'emergenza in corso, con il fine di contribuire fattivamente al contenimento delle situazioni di pericolo, è richiesto a tutti un impegno maggiore nella gestione dei servizi minimi essenziali;

CONSIDERATO che alcune attività indifferibili possono essere svolte dalla scrivente con il supporto a distanza del personale amministrativo e in particolare del DSGA;

VALUTATA la continuazione della condizione di sospensione delle attività didattiche in presenza e constatato l'avvio e il funzionamento delle attività didattiche a distanza da parte dei docenti;

CONSIDERATO infine che le prestazioni di lavoro non indifferibili in capo al personale amministrativo sono anche esercitabili a distanza, con l'accesso al registro on line, la posta elettronica, la gestione di applicativi quali Passweb, le applicazioni del sistema SIDI, oppure possono ritenersi differibili;

RITENUTO necessario annullare con decorrenza immediata la propria riorganizzazione del servizio di cui alle precedenti disposizioni, visto quanto dichiarato dal Ministro Azzolina e pubblicato sul sito del MIUR al link <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/coronavirus-azzolina-via-libera-a-ulteriori-misure-per-il-lavoro-agile-scuole-aperte-solo-in-caso-di-attivita-indifferibili>;

CONSTATATO che le sole attività indifferibili da rendere in presenza sono ad esempio la sottoscrizione contratti di supplenza, la consegna di istanze, il ritiro certificati in forma cartacea di stretta necessità, il

ritiro della posta cartacea, la verifica periodica dell'integrità delle strutture, solo per citare un elenco non certo esaustivo e, di volta in volta, valutabile in funzione dell'effettiva necessità

DISPONE

per quanto considerato in premessa, con effetto dal 23 Marzo 2020 e fino al 3 Aprile, salvo diversa comunicazione, che

- le attività didattiche si effettuano in modalità a distanza;
- gli uffici di segreteria operano da remoto secondo la modalità del lavoro agile così come organizzato dalla Dirigenza con il supporto del DSGA;
- sarà garantito come sempre, anche dalla scrivente, il riscontro via mail sulle ordinarie caselle di posta elettronica istituzionali;
- i servizi erogabili solo in presenza qualora necessari sono garantiti su appuntamento tramite richiesta da inoltrare a mezzo mail all'indirizzo TOIC81900C@ISTRUZIONE.IT
- le eventuali esigenze degli utenti sono soddisfatte a distanza, attraverso comunicazioni e-mail all'indirizzo TOIC81900C@ISTRUZIONE.IT
- la presenza del personale AA e CS presso la sede è limitata alla sola misura necessaria a garantire le attività effettuabili unicamente in presenza, previa assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio (distanziamento sociale, misure di igiene personale ecc.) e, di norma, avverrà solamente nella giornata di mercoledì previo appuntamento;
- l'attività ordinaria e di gestione proseguirà comunque secondo le disposizioni di legge vigenti.

La Dirigenza, con il concorso del DSGA, ha provveduto ad impartire al personale ATA specifiche disposizioni affinché:

- gli Assistenti Amministrativi prestino servizio in modalità agile;
- in caso di necessità, i Collaboratori Scolastici dovranno garantire l'apertura dei locali secondo la turnazione predisposta allo scopo, ovvero dietro specifica richiesta;
- prevedendo che le unità non presenti fruiscano delle ferie da consumare entro il 30 aprile e che, esaurite le stesse, siano esentate ex art. 1256, c. 2 del c.c.;
- siano effettuati periodici sopralluoghi per verificare lo stato dei beni e dei locali scolastici;
- tutto il personale ATA, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici è tenuto al personale costante aggiornamento delle proprie caselle mail;
- tutto il personale impegnato in modalità agile invierà i report relativi al proprio operato al DSGA;
- i Docenti continueranno ad erogare attività didattica a distanza secondo le modalità individuate e comunicate agli studenti, ne daranno comunicazione attraverso il registro elettronico e continueranno ad inviare i report alla DS.

La presente disposizione è assunta in data 18 marzo 2020 ed entra in vigore dal giorno 23/03 determinando, per i Collaboratori scolastici e i restanti profili ATA la cui prestazione non è esercitabile a distanza e risponde ai criteri di prestazione differibile, l'obbligo - dopo aver definito le persone che garantiscono lo svolgimento del lavoro agile con apposita integrazione e variazione del Piano delle Attività previsto dal vigente CCNL- di lasciare l'edificio per tornare alle proprie abitazioni limitando al massimo gli spostamenti in città e fuori città, così come disposto dalle misure di contenimento del COVID- 19.

Il presente provvedimento viene reso pubblico sul sito internet dell'istituzione scolastica.

Il Dirigente scolastico regg.

Fiorella Gaddò

(firmato digitalmente)